

La legge bavarese sul crocifisso

di Stefano Ceccanti *

(8 novembre 2003)

1. Premessa

Considerata l'importanza che il nostro dibattito ha attribuito sin qui alla sentenza tedesca del 1995 sul crocifisso e alla successiva legge bavarese, ritengo di fare cosa utile:

a) segnalando che il testo integrale della normativa bavarese vigente è reperibile al sito: www.gmb-amberg.de/unterr/bayeur_gso/indexeug.htm;

b) proponendo qui sotto il testo tedesco e la relativa traduzione, controllata con vari conoscitori della lingua tedesca e del diritto, della norma più importante.

La disposizione relativa all'affissione del crocifisso nelle scuole elementari in Baviera (*Volksschule*, che per noi comprende sia le elementari che le medie) è contenuta nell'art. 7, par. 3, della Legge bavarese sull'educazione e l'istruzione pubblica (*Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen, BayEUG*), così come modificata dalla legge approvata il 23 dicembre 1995 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1996. In precedenza la sentenza della Corte costituzionale federale del 16 maggio 1995 aveva dichiarato illegittima, perché in contrasto con il diritto alla libertà religiosa costituzionalmente garantito, un'analogo disposizione contenuta nel Regolamento scolastico per le scuole elementari in Baviera (*Schulordnung für die Volksschulen in Bayern - Volksschulordnung*) del 21 giugno 1983.

2. Testo in lingua originale

Art. 7: Die Grundschule und die Hauptschule (die Volksschule) (...)

(3) ¹Angesichts der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns wird in jedem Klassenraum ein Kreuz angebracht. ²Damit kommt der Wille zum Ausdruck, die obersten Bildungsziele der Verfassung auf der Grundlage christlicher und abendländischer Werte unter Wahrung der Glaubensfreiheit zu verwirklichen. ³Wird der Anbringung des Kreuzes aus ernsthaften und einsehbaren Gründen des Glaubens oder der Weltanschauung durch die Erziehungsberechtigten widersprochen, versucht der Schulleiter eine gütliche Einigung. ⁴Gelingt eine Einigung nicht, hat er nach Unterrichtung des Schulamts für den Einzelfall eine Regelung zu treffen, welche die Glaubensfreiheit des Widersprechenden achtet und die religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen aller in der Klasse Betroffenen zu einem gerechten Ausgleich bringt; dabei ist auch der Wille der Mehrheit, soweit möglich, zu berücksichtigen. (...)

3. Traduzione

Art. 7: Scuole elementari (...)

(3) In considerazione della connotazione storica e culturale della Baviera, in ogni aula scolastica è affisso un crocifisso. Con ciò si esprime la volontà di realizzare i supremi scopi educativi della costituzione sulla base di valori cristiani e occidentali in armonia con la tutela della libertà religiosa. Se l'affissione del crocifisso viene contestata da chi ha diritto all'istruzione per seri e comprensibili motivi religiosi o ideologici, il direttore didattico cerca un accordo amichevole. Se l'accordo non si raggiunge, egli deve adottare, dopo aver informato il provveditorato agli studi, una regola *ad hoc* (per il caso singolo) che rispetti la libertà di religione del dissenziente e operi un giusto

contemperamento delle convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli alunni della classe; nello stesso tempo va anche tenuta in considerazione, per quanto possibile, la volontà della maggioranza.
(...)

* p.a. di Diritto Pubblico Comparato, Univ. Bologna, Fac. Scienze Politiche Forlì - legelab@uni.net